TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Circolare interna n. 27/2026 del 09/10/2026

Oggetto: Contributo unificato nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della liquidazione giudiziale a seguito delle precisazioni ministeriali Dag del 08/10/2025 n 187586 e Dag del 17/3/2026 n 56813

- Vista la nota del Dipartimento Affari di Giustizia del 08/10/2025 n. 187516.U e del 17/03/2026 n. 56813 con le quali il Ministero ha fornito chiarimenti in ordine ai quesiti relativi al pagamento del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- Rilevato che le fattispecie aventi ad oggetto le precisazioni ministeriali escludono l'assimilazione dei procedimenti unitari disciplinati dagli artt. 7, 40 e 41 CCII dai procedimenti camerali di cui agli articoli 737 e ss c.p.c.;
- Ritenuto necessario uniformare le modalità di determinazione e versamento del contributo unificato atti giudiziari dovuto per i predetti procedimenti in ossequio alle note Ministeriali su richiamate, formalizzando le indicazioni già date e seguite dalla cancelleria fallimentare

DISPONGONO

I procedimenti di accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40 e ss. del CCII sono trattati, ai fini del calcolo del contributo unificato, come procedimenti ordinari e non come procedimenti camerali.

Sulla base di ciò, quindi, il contributo unificato sarà determinato non in misura fissa ai sensi dell'art. 13, comma 1 , lettera b) del D.P.R. n. 115/2002, bensì in relazione al valore della causa , da individuare secondo i principi fissati dal codice di procedura civile. Nel caso in cui siano proposte più domande contro la stessa persona, il valore delle stesse dovrà essere sommato.

Nel caso in cui con un medesimo ricorso la parte chieda l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/ liquidazione, uno subordinato all'altro, il contributo dovuto va determinato sommando tra loro il valore delle domande.

Il medesimo criterio si applica:

1) Ai procedimenti di concordato minore di cui agli artt, 74 e ss. CCII;

M_DG.Tribunale di TORRE ANNUNZIATA - Prot. 09/10/2026.0003453.U

2) Ai procedimenti di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII;
3) Ai procedimenti relativi alla liquidazione coatta amministrativa di cui agli artt. 297 e ss. CCII.

Si ricorda, inoltre, che i ricorsi introduttivi dei procedimenti sopra indicati devono obbligatoriamente contenere la dichiarazione di valore della controversia, ciò al fine di quantificare il contributo unificato dovuto.

In caso di omissione della dichiarazione di valore della causa, troverà applicazione il comma 6 dell'art 13 del D.P.R. 115/ 2002 ovverosia il valore massimo previsto dal comma 1 , lettera g) del medesimo articolo 13.

Per i procedimenti di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. CCII continua, invece ad applicarsi il contributo unificato in misura fissa previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) D.P.R. 115/ 2002 ovverosia pari a € 98,00 e per quelli in cui il codice della crisi e dell'insolvenza richiami espressamente la procedura di cui all'art. 737 c.p.c. o sia possibile configurare il procedimento come rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione.

Si comunichi al Consiglio Ordine Avvocati di Torre Annunziata, all'ordine dei Commercialisti Torre Annunziata

IL DIRIGENTE DEL TRIBUNALE
DR. ALESSANDRO D'ELIA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE ★ TORRE ANNUNZIATA ★

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR.SSA GIOVANNA CEPPALUNI